



L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE del 05/12/2021

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.). Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020

L'Organo di Revisione del Comune di Buttapietra (VR), nella persona del Revisore Unico, dott. Alessio Freato, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2020

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 11 settembre 2017, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 18 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2017;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 16 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2018;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 22 dicembre 2020, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

SPECIFICATO che nella Relazione tecnica allegata alla delibera di Consiglio era stata verificata la non sussistenza dei requisiti ex art. 20 comma 2 TUSP per quanto riguarda la partecipazione indiretta nella società Viveracqua s.c.a.r.l.;

PRESO ATTO che allo stato attuale non è stata comunicata l'adozione di alcuna iniziativa in merito da parte della società Acque Veronesi s.c.a.r.l.;

RILEVATO che dall'esame della Relazione tecnica allegata alla proposta di delibera non si evincono interventi di razionalizzazione diretti da adottare;

SI INVITA l'Ente farsi nuovamente promotore presso la società Acque Veronesi S.c.a.r.l. per sanare la situazione di non sussistenza dei requisiti nella partecipata Viveracqua S.c.a.r.l.;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ESPRIME

parere favorevole alla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 23 novembre 2021 ed al mantenimento della sola partecipazione nella società Acque Veronesi s.c.a.r.l.

Data 05/12/2021

L'Organo di Revisione

Dott. Alessio Freato